Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – art. 4, comma 1, CGS - norma di chiusura – finalità – prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione - principio di legalità – possibilità di prescindere da uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa

Descrizione

L' art. 4, primo comma, del CGS, rubricato obbligatorietà delle disposizioni generali, prevede che "*I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*", stabilendo poi al secondo comma l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 8, in caso di violazione dei citati obblighi. La disposizione appare astrattamente distinguibile in due parti. Una prima parte con la quale il legislatore si è limitato a prevedere l'obbligatorietà, per i soggetti di cui all'art. 2, delle norme dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali. In questo caso occorre individuare la norma dell'ordinamento sportivo violata. Una seconda parte in cui si fa invece riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Con tale riferimento il legislatore sportivo ha voluto introdurre una norma di chiusura onde poter sanzionare ogni comportamento contrario ai citati principi. La maggiore ampiezza dell'ambito applicativo dell'illecito sportivo rispetto all'illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L'ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, il *fair play*, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità dell'attività sportiva. La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni e di importanza tale da colpire anche soggetti non più appartenenti all'ordinamento sportivo, per violazioni commesse in costanza di tesseramento. L'inosservanza dei principi etici costituisce quindi un potenziale presupposto di un procedimento disciplinare. Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 12/CFA/2021-2022/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS

Provvedimenti